



Ordine dei Consulenti del Lavoro

di



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**

1240

**PATTO FORMATIVO TRA IL PROFESSIONISTA ,
CONSULENTE DEL LAVORO ED IL LAUREANDO.**

Tra il consulente del lavoro (di seguito indicato anche come Professionista) e (di seguito indicato anche come tirocinante), si pattuisce quanto segue.

Premesso che:

- a) il Praticantato è lo strumento essenziale per l'apprendimento della conoscenza teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione, e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale;
- b) l'opportunità di svolgere un semestre di Pratica per l'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro durante l'ultimo anno di studi universitari, ancor prima di possedere il titolo di studio, offre al discente la duplice opportunità esperienziale di conoscere l'aspetto pratico della professione, ancorché esercitando ed incrementando le conoscenze didattiche acquisite ed in continuità con la frequenza universitaria, nonché di riservarsi la facoltà di completare o meno l'intero percorso di praticantato successivamente al conseguimento del titolo accademico;
- c) l'accordo stipulato tra l' Ordine dei Consulenti del Lavoro- Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana - e l'Università di Pisa, attua l'opportunità di cui alla lettera b) delle presenti premesse;
- d) il presente patto disciplina espressamente la tipicità del particolare semestre di tirocinio, senza escludere i contenuti e gli obblighi tipici previsti dal "**Regolamento sul Tirocinio obbligatorio per l'accesso alla Professione di Consulente del lavoro**" (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n.347 del 23 Ottobre 2014 con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 Ottobre 2014, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.6 del DPR 137/2014), in vigore dall'1/1/2015, compatibili con il presente patto.

Tutto quanto premesso

le parti, come sopra individuate, assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del presente **patto formativo**, in ottemperanza e attuazione della apposita Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Siena in data 21/12/2016.

1) Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello Studio, i rapporti con i Clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista riconosce al Tirocinante il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata a conoscere e formare un Libero Professionista, contestualmente alla regolare frequenza del suo percorso universitario.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in e opera dal al con orario di apertura dalle alle

2) Il Praticante

1. Il Praticante si impegna a rispettare i seguenti doveri:

- Frequentare lo Studio e gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza richiesta dal proprio ruolo
- Osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza
- Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione. Si richiama a tal proposito l'art. 11 del Regolamento citato in premessa che espressamente recita *"I Praticanti, ai sensi dell'art.6 comma 8 del DPR 137/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare"*
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio
- Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo
- Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato
- Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti legittimamente interruttivi dello svolgimento del rapporto di praticantato, (*vedi art. 7 del Regolamento- Le interruzioni del periodo di Tirocinio*)

Aderire all'invito a colloquio eventualmente richiesto dal Consiglio Provinciale presso il quale risulta iscritto il dante pratica.

3) Formazione e iscrizione al Registro Praticanti

1. Al fine di favorire l'esperienza tipica a cui è finalizzato il presente patto il Tirocinante, oltre ad operare secondo le direttive del Professionista privilegiando le aree specificamente individuate, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto.

2. Il presente patto formativo, previa valutazione dell'Unità didattica del Tirocinante impegna il tirocinante ad iscriversi nel Registro Praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale ove risulta iscritto il professionista dante pratica.

3. Nella fattispecie l'iscrizione è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il discente confermi la volontà di completare il Tirocinio Professionale per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel Registro Praticanti sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.

4. Le ore di frequenza dello Studio del professionista sono contenute, nella fattispecie, in numero di 300 nell'arco del semestre considerato, inclusa la partecipazione a convegni o altre iniziative formative organizzate dal Consiglio Provinciale. La suddetta partecipazione sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

4) Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Praticante.

2. Nel corso del periodo di durata del presente patto formativo potranno essere attuati strumenti di valutazione ed autovalutazione per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, *ad adiuvandum*, per l'efficacia della speciale pratica e delle sue finalità.

5. Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico svolte dal Praticante, dovranno essere registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Praticante e controfirmato dal Professionista.

6. Relazioni finali

1. Al termine del semestre il tirocinante predisporrà una Relazione finale, controfirmata dal Consulente del Lavoro dante pratica, che dovrà essere prodotta al Comitato per la didattica del medesimo tirocinante del discente ai fini della attribuzione dei crediti formativi a valere sul curriculum universitario.

7. Durata del praticantato integrale e rapporto orario

1. Il praticantato per accedere agli esami di abilitazione ai fini dell'esercizio della Professione, così come disciplinato dalla Legge e dall'apposito Regolamento, è di mesi 18 di effettiva pratica da svolgere su base settimanale; potrà essere gestito anche per periodi multiperiodali, ma non può essere inferiore a complessive 1.560 ore di frequentazione dello Studio Professionale nell'arco dei 18 mesi.

2. Il presente patto formativo, prevedendo un impegno pari a numero 300 ore nell'arco del semestre di riferimento, comporta un "debito orario" di 220 ore sul periodo connesso alla specialità del rapporto, per la contestuale frequenza del percorso universitario.

3. Qualora il Tirocinante confermi il completamento del tirocinio professionale nel termine di mesi nove dalla conclusione del presente patto previo conseguimento del titolo accademico, detto debito orario dovrà essere sanato nell'arco dei successivi 12 mesi di Tirocinio Professionale spalmandolo in aggiunta alle 1040 ore formative obbligatorie del periodo.

8. Gratuità del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcuna erogazione da parte del Professionista.

2. In conformità alle vigenti disposizioni normative il corrispettivo a titolo di rimborso spese o similamente a borsa di studio, è d'obbligo a decorrere dal settimo mese di praticantato e sino al termine dei 18 mesi.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del lavoro del lavoro
Iscritto al n° .. dell'Albo di e il sig., individuato
come Tirocinante e viene altresì convalidato da, consulente del
lavoro , in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di

..... li 20..